

DECRETO “AIUTI QUATER” E LEGGE DI BILANCIO 2023
ESTENSIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA

Con la conversione in legge del Decreto Aiuti quater e la pubblicazione della Legge di Bilancio 2023, **sono state ulteriormente estese e rafforzate le misure di sostegno alle imprese per combattere il caro energia, con l’oramai consolidata forma del credito di imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.**

In particolare, la Legge di bilancio 2023 riconosce anche **nel primo trimestre 2023 i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale**, previsti precedentemente per le spese sostenute fino al mese di dicembre 2022.

L’estensione temporale dei crediti energia e gas è caratterizzata da un generale potenziamento delle aliquote, in misura pari a 5 punti percentuali in più rispetto alle aliquote che hanno caratterizzato il quarto trimestre 2022.

Nel dettaglio, il provvedimento concede i seguenti crediti d’imposta in relazione alle **spese sostenute per la componente energetica e il gas naturale, acquistati ed effettivamente utilizzati nel primo trimestre 2023:**

- **credito d’imposta per le imprese “energivore”, in misura pari al 45%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;
- **credito d’imposta per le imprese “non energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, in misura pari al 35%** delle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;
- **credito d’imposta per imprese “gasivore”, in misura pari al 45%** delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre 2023 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
- **credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese “non gasivore”, in misura pari al 45%** delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre 2023, per usi diversi da quelli termoelettrici.

Il requisito oggettivo di accesso ai crediti energia, ossia l’incremento significativo superiore al 30% dei costi per kWh della componente energia elettrica, va valutato sulla base della **media del quarto trimestre 2022**, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, **rispetto al quarto trimestre dell’anno 2019**, tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Il contributo per l'acquisto di gas naturale spetta invece qualora il **prezzo di riferimento del gas naturale**, calcolato come media riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un **incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al quarto trimestre dell'anno 2019**.

In relazione ai crediti d'imposta per imprese "non energivore" e "non gasivore" resta confermata la facoltà di accesso alla procedura di calcolo semplificato con richiesta diretta al fornitore, qualora "l'impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel quarto trimestre dell'anno 2022 e nel primo trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel quarto trimestre dell'anno 2019".

Confermate anche per il primo trimestre 2023 le consuete modalità di fruizione per i crediti energia e gas, con termine di utilizzo fissato al 31 dicembre 2023:

- utilizzo esclusivo in compensazione mediante modello F24, con disapplicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all'articolo 34, L. 388/2000;
- cessione per intero del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo apposito ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

In caso di cessione del credito il cessionario sarà tenuto a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti di accesso al credito d'imposta e potrà utilizzare il contributo entro il 31 dicembre 2023 con le stesse modalità previste per il cedente.

Le modalità attuative per la cessione e tracciabilità dei crediti d'imposta energia e gas saranno demandate, come per i crediti dei trimestri 2022, a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.



Consorzio per l'energia

☎ 0544 280211

@ info@consenergy2000.it

Dott. Federico Marangoni

☎ 0544/280214

☎ 347/0972662

@ marangoni@confimiromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri

☎ 0544/280225

☎ 342/1104258

@ melandri@confimiromagna.it